

“La assicurazione obbligatoria per gli avvocati”

1. Le premesse.

1.1. L'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che

“1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore sterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF”.

1.2. La norma predetta si sovrappone, con il carattere della specialità, a quella di cui all'art. 3, comma 5, lett. e), del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, avente sempre ad oggetto la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e riferita ai professionisti iscritti ad un Ordine Professionale, la cui entrata in vigore è fissata alla data del 13 agosto 2013.

1.3. In considerazione del superamento di tale norma dalla *lex specialis* posta dal richiamato art. 12, deve ritenersi che – per quel che attiene alla entrata in vigore dell'obbligo assicurativo – sia necessario farsi riferimento esclusivamente a tale ultima disposizione, onde l'obbligo

in questione dovrà essere osservato allorquando il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto di cui al comma 5.

1.4. Il Consiglio Nazionale Forense, in relazione all'obbligo assicurativo in questione, dopo aver individuato, a seguito dell'espletamento una gara europea, un broker assicurativo (AON), che lo coadiuvi sia nella definizione delle condizioni essenziali di una polizza-tipo (massimale, franchigia, ambito di operatività della garanzia, efficacia pregressa e postuma etc.) non ancora previste della normativa, sia nella individuazione della tipologia della soluzione di adottare, ha inteso affrontare il tema della concreta attuazione del disposto di legge.

1.5. Le soluzioni emerse da una approfondita disamina sono le seguenti:

- a) la stipula, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di pubblica evidenza (gara europea), di una polizza collettiva operante automaticamente in favore di tutti i professionisti abilitati alla attività professionale, con oneri a carico del CNF medesimo;
- b) la sottoscrizione, da parte del CNF, previo espletamento di una procedura di pubblica evidenza (gara europea), che determini le condizioni economiche/normative delle singole polizze collettive che ciascuno degli Ordini territoriali stipulera', come contraente, in favore di tutti gli iscritti, con oneri a suo carico;
- c) la sottoscrizione, da parte del CNF, di una convenzione per una polizza da stipularsi poi dal singolo professionista, libero di aderire o meno alla stessa.

1.6. Il CNF deve ora procedere alla attivazione delle procedure di legge per la individuazione di una Compagnia o un pool di compagnie con le quali concordare la forma assicurativa prescelta.

2. I pro ed i contro delle ipotesi individuate.

2.1. Come detto, si è pensato, inizialmente, alla stipula di una polizza collettiva da parte del CNF che riguardasse automaticamente tutti gli iscritti agli albi; i benefici sarebbero stati evidenti perché si sarebbero potute ottenere condizioni molto vantaggiose (si ipotizzava un costo per ogni iscritto di circa € 70 per una copertura sino ad un massimale di € 500.000) ma ciò avrebbe obbligato il CNF a pagare un premio non inferiore ad € 16/17 mln., da finanziare con contribuzione a carico di tutti gli avvocati in un contesto nel quale l'art. 12 sembrerebbe limitare l'iniziativa del CNF al riguardo alla stipula di sole convenzioni.

2.2. La polizza collettiva può assumere diverse strutture in funzione della previsione di spesa e più precisamente:

- a) **Copertura integrale dell'obbligo assicurativo per tutti i professionisti.**
- b) **Copertura integrale dell'obbligo assicurativo per tutti i professionisti entro una determinata fascia di fatturato e parziale per gli altri.**
- c) **Sistema misto: il massimale che verrà previsto come obbligatorio viene sottoscritto per una prima fascia con polizza collettiva a contraenza del C.N.F., e completato direttamente con adesioni individuali a condizioni concordate.**

2.3. La tabella riassuntiva che segue illustra le varie tipologie:

A) Polizza collettiva a contraenza e a carico del C.N.F a copertura integrale dell'obbligo per tutti i professionisti	
PRO	CONTRO
Minori costi assicurativi aggregati: possibilità di ottenere premi più bassi assicurando la totalità della categoria (potere contrattuale)	Premio a carico del CNF
Completo controllo dei processi del programma assicurativo	Certezza della riscossione dei contributi a livello nazionale
Verifica dell'attività della Compagnia su ogni sinistro da parte del CNF e rappresentanza apicale degli interessi del CNF e del avvocato.	
Disponibilità completa delle statistiche sinistri e possesso dei dati necessari alla verifica dei reali costi della Compagnia al fine della determinazione del giusto premio assicurativo	
Capacità di verifica della corretta applicazione della polizza in caso di contenzioso	
Garanzia di tutti i cittadini attraverso la copertura di tutti gli avvocati, nessuno escluso	
Ultrattività decennale certa per tutti gli Avvocati che cessano l'attività	
Potenziale controllo deontologico assolto ab origine.	

C) SISTEMA MISTO	
Polizza collettiva a contraenza e parzialmente a carico del C.N.F	
PRO	CONTRO
Costo ridotto rispetto alla copertura integrale	Premio a carico del CNF
	Certezza della riscossione dei contributi a livello nazionale
	Costo complessivo per il singolo avvocato superiore rispetto a polizza collettiva integrale
	Minor potere contrattuale
	Numero integrazioni incerto
	Selezione del rischio da parte del Mercato assicurativo
	Controllo delle statistiche limitato a una prima fascia.
	Capillare controllo delle polizze di ogni singolo avvocato da parte degli Ordini territoriali
	esposizione del cittadino in caso di avvocato non assicurato o assicurato con polizza individuale non idonea

L'ipotesi B) contiene le caratteristiche della A) per gli Avvocati che rientreranno nella copertura integrale e del sistema misto C) per gli Avvocati che dovranno integrare individualmente.

- 2.4. **La polizza collettiva rispondente a uno schema tipo negoziato direttamente dal CNF e stipulata dai singoli Ordini territoriali, sfruttando il potere contrattuale dell'intera avvocatura, potrebbe mettere a disposizione degli Ordini Territoriali (che, rispetto al CNF, hanno maggior facilità nel controllo degli iscritti e nella riscossione dei contributi) una copertura che abbia caratteristiche normative ed economiche simili a una polizza collettiva nazionale, pur in presenza di un numero locale di assicurati che non consentirebbe il necessario potere contrattuale.**

2.5. Tutti gli Ordini, che abbiano qualche centinaio o qualche migliaio di iscritti, godrebbero quindi di condizioni contrattuali omogenee negoziate per l'intera categoria.

Polizza collettiva negoziata dal CNF e a contraenza dei singoli Ordini territoriali a copertura integrale dell'obbligo.	
PRO	CONTRO
Costo ridotto rispetto alla copertura integrale	Incertezza sul numero degli Ordini che sottoscriveranno la polizza
Minori costi assicurativi aggregati: possibilità di ottenere premi più bassi assicurando la una vasta platea. Possibilità anche degli Ordini medi e piccoli di ottenere termini normativi ed economici non altrimenti raggiungibili.	
Maggior facilità impositiva e di riscossione dei contributi a livello territoriale.	
Completo controllo dei processi del programma assicurativo per gli Ordini aderenti e per il CNF	
Verifica dell'attività della Compagnia su ogni sinistro da parte degli Ordini aderenti e del il CNF.	
Disponibilità delle statistiche sinistri e possesso dei dati necessari alla verifica dei reali costi della Compagnia al fine della determinazione del giusto premio assicurativo	
Capacità di verifica della corretta applicazione della polizza in caso di contenzioso	
Garanzia di tutti i cittadini attraverso la copertura di tutti gli avvocati degli Ordini assicurati	
Ultrattività decennale certa per tutti gli Avvocati che cessano l'attività	
Controllo deontologico assolto ab origine per gli Ordini assicurati	

2.6. Le coperture assicurative individuali a carico di ogni singolo Avvocato, sia attraverso l'adesione a una convenzione quadro stipulata dal C.N.F., sia con polizze reperite sul libero mercato, dovranno essere previste da polizze individuali e conformi ai requisiti minimi fissati dal Ministero, sentito il C.N.F.

Coperture assicurative individuali a carico di ogni singolo Avvocato	
PRO	CONTRO
Nessun costo diretto a carico del C.N.F.	Costo individuale medio maggiore rispetto a polizza collettiva
	Costo complessivo per la categoria elevato
	Nessun potere contrattuale del CNF
	Selezione del rischio da parte degli Assicuratori mediante compilazione di questionari (sulla base anche delle riserve e non solo delle liquidazioni).
	Esclusione delle “circostanze note” dalle coperture
	Disdettabilità dei singoli contratti a discrezione degli Assicuratori.
	Nessun obbligo a contrarre da parte delle Compagnie.
	Nessun controllo delle statistiche da parte del CNF, rischio nelle mani del mercato Necessità di capillare controllo da parte degli Ordini territoriali sia degli Assicurati che della rispondenza delle condizioni normative alle disposizioni Ministeriali.
	Difficoltà di assicurare l’ultrattività per gli Avvocati cessati, che vanno in pensione e per quelli già pensionati
	Totale esposizione del cittadino in caso di avvocato non assicurato o assicurato con polizza non idonea
	Cancellazione di eventuali convenzioni da parte delle Compagnie
	Problematico funzionamento dell’eventuale sequenza delle polizze

3. Le garanzie minime per l’attuazione dell’obbligo di legge.

- 3.1.** Il Consiglio Nazionale Forense, con la collaborazione di AON, ha già individuato quelle che dovrebbero essere le condizioni minime di polizza per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo previsto dalla legge.
- 3.2.** In primo luogo, va precisato che il principio della tutela prevista dalla norma per la responsabilità civile dell’avvocato deve essere riferito non solo alla oggettiva previsione di tutte le attività svolte dagli Avvocati, ma anche all’aspetto temporale della garanzia.

- 3.3.** Tutti i danni, anche quelli la cui origine possa esser fatta risalire anni addietro al loro manifestarsi, dovranno essere coperti: il cliente terzo deve avere la certezza che l'assicurazione sarà valida e operante nel momento in cui se ne dovesse ravvisare il bisogno (ovvero si dovessero "manifestare" dei danni), anche se questo momento si manifesta successivamente all'atto originatore del sinistro e anche qualora l'Avvocato non eserciti più la professione forense per cessazione definitiva.
- 3.4. L'assicurazione dovrà, dunque, prevedere una retroattività illimitata e una ultrattività decennale per gli Avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.**
- 3.5.** Per quel che attiene ai massimali, le polizze stipulate secondo le linee inanzi evidenziate, dovrebbero consentire di assicurare, in conformità a quanto potrà essere disciplinato dall'emanando DM, per un massimale di € 500.000,00, tutti gli Avvocati con attività individuale fino a un fatturato di euro 70.000 e tutti gli Studi associati o Società tra Professionisti con fatturato fino a euro 500.000 e numero di professionisti fino a un massimo di 10.
- 3.6.** Le polizze garantirebbero anche, per un massimale di euro 500.000, ma con franchigie più elevate, tutte le altre attività svolte in forma individuale con fatturati superiori a euro 70.000; garantirebbero, altresì, la copertura con un massimale di euro 1.000.000, e con franchigie più elevate, tutte le altre attività svolte in forma collettiva con fatturati superiori a euro 500.000 o numero di associati superiore a 10; tutti i professionisti di cui sopra, allo scopo di adeguare eventualmente il massimale a quanto previsto dal futuro DM, potranno acquistare con oneri a loro carico un "eccesso", a condizioni predeterminate, nell'ambito di una Convenzione stipulata dal CNF con la Compagnia Assicuratrice aggiudicataria del servizio.
- 3.7.** Le franchigie previste (non opponibili a terzi) potrebbero essere pari a euro 1.000 per le attività individuali e a euro 5.000 per le attività svolte in forma collettiva.
- 3.8. Dovrebbe essere, altresì, previsto il divieto di recesso, da parte della Compagnia assicuratrice, per sinistrosità.**

4. Le conclusioni.

- 4.1.** Il programma assicurativo per la copertura obbligatoria sarà completato, sempre attraverso la medesima procedura di pubblica evidenza, da coperture integrative facoltative che consentiranno sia la possibilità di sottoscrivere massimali di copertura più elevati, in eccesso al

massimale minimo obbligatorio, sia di completare la tutela della propria attività ampliando la portata della polizza ad attività accessorie (es. Collegi Sindacali, Consigli di Amministrazione).

- 4.2. Occorre quindi individuare al più presto e in modo condiviso, anche in considerazione dell'imminente approvazione del Decreto Ministeriale che fisserà i requisiti della polizza, la modellistica ideale per il programma assicurativo dell'Avvocatura italiana.
- 4.3. Il Consiglio Nazionale Forense intende procedere sulla via intrapresa con la preziosa collaborazione degli Ordini e delle Unioni, allo scopo di individuare la soluzione che consenta il migliore assolvimento dell'obbligo di legge e le condizioni più favorevoli e convenienti per gli Avvocati.

Roma, 25 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(Avv. Lucio Del Paggio)